

L.R. Puglia 20-12-2017 n. 59 (Art.50)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

Art. 50 Tasse di concessione regionale.

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio o rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.
6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:
 - a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
 - b) le aziende faunistico-venatorie;
 - c) le aziende agri-turistico-venatorie;
 - d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

Il versamento è effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla tesoreria unica della Regione Puglia.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di

previsione per l'anno finanziario 1994) da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

- a) abilitazione venatoria - tasso di rilascio: euro 50;
- b) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - tasso di rilascio: euro 557; tasso annuale: euro 557;
- c) centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) - tasso di rilascio: euro 557; tasso annuale: euro 557;
- d) aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso - tasso di rilascio: euro 12,50; tasso annuale: euro 12,50;
- e) autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'articolo 19, comma 6, per ogni anno - tasso di rilascio: euro 112; tasso annuale: euro 112.

10. A carico delle aziende agri-turistico-venatorie rimane confermata la tassa di concessione in euro 5,20 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al D.Lgs. 230/1991 e successive modifiche e integrazioni.